



1506  
**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO**

## **COMMISSIONE SPIN-OFF E START-UP DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO Verbale n. 1/2022 del giorno 9 dicembre 2022**

Il giorno venerdì 9 settembre 2022 si è riunita in modalità on line all'indirizzo <https://meet.google.com/bsq-azth-xbo>) la Commissione Spin-off e Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, convocata con nota prot. n. 170161 del 5 dicembre 2022 a firma del Presidente della Commissione, Prof. Fabio Musso, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Modifiche al Regolamento Spin-off e Start-up

La seduta della Commissione Spin-off e Start-up si apre alle ore 9.00.

Partecipano alla riunione:

- il Presidente prof. Fabio Musso
- la prof.ssa Elisabetta Righini
- il prof. Massimo Ciambotti
- il prof. Giovanni Zappia.

Verbalizza la dott.ssa Francesca Martinuzzi, addetta dell'Ufficio Terza Missione.

Il Presidente apre la discussione sui punti all'Ordine del Giorno.

### **1. Comunicazioni del Presidente**

Non ci sono comunicazioni.

### **2. Modifiche al Regolamento Spin-off e Start-up**

Il Presidente illustra le modifiche apportate dall'Ufficio Contratti e Convenzioni al vigente Regolamento Spin-off e Start-up (Allegato 1), al Contratto di licenza per l'utilizzo non esclusivo del marchio "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" (Allegato 2) e alla Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e lo spin-off ... con incubazione (Allegato 3).

La Commissione accetta le modifiche proposte e suggerisce le seguenti, ulteriori modifiche:

1. Regolamento Spin-off e Start-up
  - Art. 13: Sostituire la dicitura "Il mantenimento dello status..." con "Il rinnovo dello status..."
2. Contratto di licenza per l'utilizzo non esclusivo del marchio "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo"
  - Nel titolo e in tutto il documento uniformare con il riferimento agli spin-off e alle start-up
  - Art. 3: Sostituire il testo con quello che segue:



1506  
**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO**

“ 1. Il contratto di licenza non esclusiva a titolo gratuito avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione di cui all'Allegato 3 o 4 del Regolamento Spin-off e Start-up, in accordo con l'art. 14 del Regolamento Spin-off e Start-up.

2. Decorso il primo triennio di licenza, il logo e la dicitura “Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” / “Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” potranno essere utilizzati soltanto previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne disciplini l'utilizzo e gli eventuali oneri a carico della Licenziataria, così come disposto dall'art. 14 del Regolamento Spin-off e Start-up”.

3. Contratto di licenza per l'utilizzo non esclusivo del marchio “Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” / “Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” trascorso il primo triennio

Si ritiene opportuno integrare gli allegati al regolamento con un modello di contratto relativo agli anni successivi al terzo.

4. Schema tipo di convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e lo Spin-off ... con incubazione”

- Art. 3 comma 3: Rimuovere la dicitura “In caso di uso non esclusivo”
- Art. 5 comma 1: Sostituire il testo con quello che segue: “1. Per quanto riguarda l'uso delle risorse (...) lo Spin-off si impegna a corrispondere all'Università, con cadenza semestrale, un rimborso forfettario da stabilire tra le parti, con emissione di fattura da parte dell'Ateneo”.
- Art. 5 comma 2: Eliminare la dicitura “o di altri locali”

Il verbale è visto, letto e approvato seduta stante.

La seduta si chiude alle ore 9.40.

Urbino, 9 dicembre 2022

*f.to prof. Fabio Musso (Presidente)*

## REGOLAMENTO SPIN-OFF E START-UP

emanato con Decreto Rettorale n. 152/2019 del 29 aprile 2019 modificato con Decreto Rettorale n. 132/2020 del 9 marzo 2020 testo in vigore dal 13 marzo 2020

### INDICE

Articolo 1 Principi generali

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Commissione Spin-off e Start-up

Articolo 4 Requisiti di Accreditamento delle società Spin-off

Articolo 5 Requisiti di Accreditamento delle società Start-up

Articolo 6 Composizione della compagine societaria

Articolo 7 Processo di Accreditamento di Spin-off e Start-up

Articolo 8 Disciplina della partecipazione di professori e ricercatori al capitale e/o alle attività operative e gestionali dello Spin-off

Articolo 9 Disciplina della partecipazione di altri soggetti al capitale e/o alle attività operative e gestionali dello Spin-off

Articolo 10 Partecipazione dell'Università al capitale sociale di Spin-off e Start-up

Articolo 11 Obblighi di Spin-off e Start-up

Articolo 12 Monitoraggio annuale di Spin-off e Start-up

Articolo 13 Rinnovo dello status di Spin-off e Start-up

Articolo 14 Utilizzo del logo e della dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" e "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo"

Articolo 15 Incubazione degli Spin-off

Articolo 16 Proprietà Intellettuale

Articolo 17 Clausole di garanzia nel caso di società partecipate

Articolo 18 Norme di rinvio

Articolo 19 Pubblicità

Articolo 20 Norme transitorie

Articolo 21 Entrata in vigore

### ALLEGATI

Allegato 1 Descrizione del progetto imprenditoriale

Allegato 2 Modello di piano economico-finanziario

Allegato 3 Schema tipo di convenzione quadro Spin-off con incubazione

Allegato 4 Schema tipo di convenzione quadro Spin-off senza incubazione

Allegato 5 Schema tipo di convenzione quadro Start-up

Allegato 6 Schema tipo di contratto di licenza per l'utilizzo non esclusivo del marchio "Spin Off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo"

### **Articolo 1 - Principi generali**

1. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, di seguito detta "Università", nel perseguire la terza missione istituzionale, promuove la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture anche attraverso il sostegno alla costituzione e al primo sviluppo di imprese Spin-off. Promuove, inoltre, le ricadute positive delle attività di Ateneo sul tessuto sociale, culturale ed economico del territorio attraverso il sostegno alla costituzione di imprese Start-up.

2. Con il sostegno e la partecipazione diretta alle iniziative imprenditoriali, l'Università intende favorire:

- il trasferimento al sistema economico e imprenditoriale di opportunità di innovazione e progresso tecnologico maturate nell'ambito della ricerca realizzata presso l'Università;
- la creazione di nuove opportunità professionali per giovani laureati;
- la promozione delle relazioni con il sistema produttivo.

3. Il presente Regolamento recepisce quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 297/1999, dal D.M. n. 168 del 10 agosto 2011 concernente "la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di Spin-off o Start-up", in attuazione dell'articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dall'articolo 1, comma 3, del vigente Statuto di Ateneo. Sono qui disciplinate modalità e procedure per l'accREDITAMENTO di imprese innovative Spin-off e Start-up. In particolare, il presente Regolamento detta:

- la definizione, requisiti e processo di accREDITAMENTO di una società "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" (di seguito "Spin-off") o "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" (di seguito "Start-up");
- i requisiti e l'incompatibilità per la partecipazione alle società Spin-off e Start-up da parte del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e da parte di assegnisti e dottorandi di ricerca;
- la disciplina dei rapporti delle società Spin-off e Start-up con l'Università;
- le modalità di monitoraggio delle Spin-off e Start-up dell'Università;
- le misure volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e Spin-off e Start-up.

## **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Terza missione: il perseguimento di ricadute positive sul sistema economico, sul territorio e sulla società delle attività e delle conoscenze sviluppate all'interno dell'Università, anche attraverso azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e della conoscenza. Con la terza missione, l'Università riconosce come proprio compito la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione

sociale e/o economica dei saperi.

Spin-off: società di capitali di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzata all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di professori e ricercatori universitari, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca.

Spin-off partecipato: Spin-off universitario di cui l'Università detenga parte del capitale sociale.

Start-up: società di capitali di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzata alla produzione/erogazione di prodotti o servizi innovativi sviluppati grazie alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi all'interno dell'Università.

Società: Spin-off o Start-up dell'Università di Urbino.

Incubazione/Servizi di incubazione: concessione (comprensiva di connettività telefonica e internet, corrente elettrica, riscaldamento, acqua, gestione rifiuti ordinari, manutenzione e pulizia) d'uso **esclusivo e** non esclusivo di spazi attrezzati e/o di attrezzature.

Docenti: professori ordinari e associati dell'Università di Urbino.

Ricercatori: ricercatori, ricercatori a tempo determinato di tipo a, ricercatori a tempo determinato di tipo b dell'Università di Urbino.

Assegnisti: coloro che hanno attivo un contratto di assegno di ricerca così come definito dal "Regolamento d'Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della Legge 30/12/2010, n. 240" dell'Università di Urbino.

Dottorandi di ricerca: studenti iscritti a un corso di dottorato, così come definito dal "Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca" dell'Università di Urbino.

Dottori di ricerca: coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Urbino.

Personale tecnico-amministrativo: dipendenti a tempo determinato, dipendenti a tempo indeterminato, CEL, Dirigenti.

Proponenti Spin-off: coloro che possono proporre l'accreditamento di società Spin-off dell'Università di Urbino. Possono essere Proponenti Spin-off: docenti, ricercatori, dottorandi di ricerca, assegnisti.

Proponenti Start-up: coloro che possono proporre l'accreditamento di società quale Start-up dell'Università di Urbino. Possono essere Proponenti Start-up studenti iscritti ad un corso di studio di primo o secondo ciclo, a master di primo o secondo livello e da chi, alla data di presentazione della proposta di Start-up, abbia conseguito presso l'Ateneo da non più di 3 anni un titolo di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master universitario di primo o secondo livello, dottorato di ricerca.

Partecipanti: ogni altro soggetto, oltre ai Proponenti, che detenga quote del capitale sociale della

Società

Team imprenditoriale: Proponenti Spin-off o Start-up ed eventuali soggetti (persone fisiche e/o giuridiche), anche esterni all'Università di Urbino, che intendano dare avvio ad un progetto imprenditoriale.

Commissione Spin-off e Start-up: commissione istruttoria, deputata all'analisi di proposte imprenditoriali al fine del loro accreditamento e al mantenimento dello stesso come Spin-off e Start-up dell'Università di Urbino.

Accreditamento: procedura in seguito alla quale una società costituenda o già costituita da non più di due anni viene riconosciuta come Spin-off (partecipata o non) o Start-up dell'Università di Urbino.

Ufficio Competente: Ufficio dell'amministrazione centrale che sostiene l'avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e la tutela e valorizzazione delle conoscenze dell'Università.

### **Articolo 3 - Commissione Spin-off e Start-up**

1. La Commissione Spin-off e Start-up è nominata dal Rettore e resta in carica per 3 anni con mandato rinnovabile; per le sue attività può avvalersi anche di esperti esterni. La Commissione Spin-off e Start-up esprime pareri sulla costituzione di nuovi Spin-off e Start-up, sulla richiesta di riconoscimento dello status di Spin-off e Start-up da parte di società già esistenti, sulla richiesta di incubazione da parte degli Spin-off, sulla valutazione periodica dell'andamento di Spin-off e Start-up, in ordine al mantenimento o meno dello status di Spin-off e Start-up da parte delle Società, della partecipazione al capitale sociale da parte dell'Ateneo e dell'eventuale rinnovo delle convenzioni quadro, esprimendosi a questo proposito anche sulla base dei pareri annuali resi dai Dipartimenti.

2. La Commissione Spin-off e Start-up è composta:

- dal Rettore o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- da un docente con competenza giuridico-amministrativa;
- da un docente con competenza economico-gestionale;
- da un docente di area scientifica;
- dal Responsabile dell'Ufficio competente o da un suo delegato, con funzione di supporto alla Commissione, senza diritto di voto.

3. I membri della Commissione Spin-off e Start-up e gli eventuali ulteriori soggetti invitati sono tenuti a obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Spin-off e Start-up e sui relativi piani di business.

### **Articolo 4 - Requisiti di Accreditamento delle società Spin-off**

1. L'Università individua i seguenti come requisiti necessari per considerare una società "Spin-off

dell'Università”:

- a) l'impresa, nell'esecuzione della propria attività di business, deve prevedere l'utilizzo industriale, commerciale e sociale di risultati di ricerca dell'Università. L'Università si riserva comunque il diritto di chiedere una partecipazione al capitale sociale;
- b) l'attività e gli obiettivi dello Spin-off non devono essere in concorrenza con le attività dell'Università e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'articolo 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e dell'articolo 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- c) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 2 anni alla data di presentazione della domanda;
- d) il verificarsi di almeno uno dei seguenti 3 requisiti:
  - i) azienda costituita su iniziativa dell'Università;
  - ii) azienda con partecipazione dell'Università, diretta o indiretta, al capitale sociale;
  - iii) azienda con partecipazione al capitale sociale di almeno una unità che appartenga alle categorie Docenti, Ricercatori, Assegnisti o Dottorandi di ricerca;
- e) il piano di business dello Spin-off, redatto secondo gli allegati 1 e 2 al presente Regolamento, deve essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità tecnico economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del Team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale). Nel piano di business è necessario inserire le modalità di sfruttamento da parte dello Spin-off delle conoscenze dell'Università e/o la valorizzazione delle attività di ricerca;
- f) deve essere chiaramente definito e regolato, con convenzione come da Allegato 3 o 4 al presente Regolamento, il rapporto tra la società Spin-off e l'Università, dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università;
- g) devono essere rispettate le norme e i regolamenti sull'incompatibilità della partecipazione di Docenti, Ricercatori, Assegnisti e Dottorandi di ricerca alle Spin-off;
- h) in caso di partecipazione dell'Università, devono essere rispettati i requisiti definiti dall'Università per la partecipazione al capitale sociale delle Spin-off, di cui all'articolo 10;
- i) l'impresa deve essere costituita da almeno un Proponente Spin-off così come definito all'articolo 2.

#### **Articolo 5 - Requisiti di Accredimento delle società Start-up**

1. L'Università individua i seguenti requisiti necessari per valutare l'Accreditamento di una società come Start-up dell'Università:

- a) l'impresa deve basare il proprio business su prodotti e/o servizi innovativi sviluppati in

collaborazione con l'Università o nell'ambito di iniziative promosse dall'Università;

b) l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 2 anni;

c) l'impresa deve essere costituita da almeno un Proponente Start-up così come definito all'articolo 2;

d) il piano di business, redatto secondo gli allegati 1 e 2 al presente Regolamento, deve essere chiaramente identificato dal punto di vista della sostenibilità tecnica, economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del Team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale).

### **Articolo 6 - Composizione della compagine societaria**

1. Oltre ai Proponenti, possono aderire all'iniziativa imprenditoriale in veste di Partecipanti anche:

a) persone fisiche esterne all'Università, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;

b) persone giuridiche pubbliche o private, che non versino in stato di crisi d'impresa, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.

### **Articolo 7 - Processo di Accreditamento di Spin-off e Start-up**

1. La richiesta del riconoscimento dello status di Spin-off o di Start-up può essere avanzata da uno o più Proponenti per Società costituende o Società già esistenti che soddisfino i requisiti del presente Regolamento, entro un tempo massimo di 2 anni dalla data di costituzione delle stesse.

2. La proposta di costituzione o la richiesta del riconoscimento dello status di Spin-off o Start-up devono essere corredate da un progetto imprenditoriale contenente:

- la descrizione del progetto imprenditoriale, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1;

- il piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2;

- la proposta di convenzione con l'Ateneo redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 3, per gli Spin-off che richiedano servizi di incubazione; secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4, per gli Spin-off che non richiedano servizi di incubazione; secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 5 per le Start-up.

3. Nel caso in cui intendano usufruire di servizi di incubazione, i Proponenti dello Spin-off dovranno preliminarmente richiedere alla Direzione Generale dell'Ateneo un preventivo dei costi per l'utilizzo dei relativi spazi, arredi e attrezzature.

4. Al ricevimento della domanda di accreditamento, il Rettore o suo delegato provvederà a richiedere i necessari pareri e autorizzazioni previsti ai commi 5 e 6 del presente articolo.

5. La proposta di accreditamento degli Spin-off è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previ:

- pareri favorevoli dei Dipartimenti di afferenza dei proponenti, per quanto concerne l'inesistenza di conflitto d'interesse delle attività previste dallo Spin-off con quelle già in atto nel Dipartimento;
- nel caso di Spin-off che chiedano di accedere a servizi di incubazione, parere favorevole del Direttore Generale sentiti i Direttori dei Dipartimenti responsabili dei beni mobili e immobili oggetto dell'incubazione, nonché gli Uffici competenti sul patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo, sulla prevenzione e la sicurezza dei lavoratori e sui contratti;
- parere favorevole della Commissione Spin-off e Start-up per la conformità di Legge e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto imprenditoriale;
- parere favorevole del Senato Accademico per quanto attribuitogli dal vigente Statuto di Ateneo.

6. L'approvazione della proposta di Spin-off è subordinata altresì alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione ad assumere ruoli gestionali ed operativi da parte dei proponenti appartenenti a talune categorie, secondo specifiche modalità:

- autorizzazione del Direttore Generale per il personale tecnico-amministrativo;
- autorizzazione del Coordinatore del Collegio dei docenti del Dottorato, previo parere favorevole del tutor, per i dottorandi;
- autorizzazione del Direttore del Dipartimento, previo parere favorevole del tutor, per i titolari di assegno di ricerca;

7. La proposta di accreditamento delle Start-up è approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, previo parere favorevole:

- della Commissione Spin-off e Start-up per la conformità di Legge e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto imprenditoriale;
- del Senato Accademico per quanto attribuitogli dal vigente Statuto di Ateneo.

8. Il Consiglio di Amministrazione, nell'autorizzare l'accREDITAMENTO della Società, si esprime riguardo:

- al riconoscimento dello status di Spin-off o Start-up per un tempo massimo di 3 anni, rinnovabile su richiesta della Società;
- all'eventuale quota di capitale che sarà sottoscritta dall'Università;
- nel caso di partecipazione dell'Ateneo al capitale sociale, alla designazione di un rappresentante dell'Università quale componente del Consiglio di Amministrazione dello

Spin-off per un tempo di massimo 3 anni, rinnovabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

- nel caso degli Spin-off, all'autorizzazione di professori e ricercatori ad assumere ruoli gestionali o operativi per un tempo di massimo 3 anni, rinnovabile su richiesta degli stessi.

- all'approvazione della convenzione quadro che regola i rapporti tra Ateneo e Spin-off o Start-up.

9. Lo status di società Spin-off/Start-up dell'Università è riconosciuto per le costituende società, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa; per le società costituite da meno di 2 anni a decorrere dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

10. L'elenco degli Spin-off, completo della compagine sociale e dei ruoli ricoperti dai Soci, e i relativi aggiornamenti in seguito al monitoraggio previsto all'articolo 12 del presente

Regolamento, è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

#### **Articolo 8 - Disciplina della partecipazione di professori e ricercatori al capitale e/o alle attività**

##### **operative e gestionali dello Spin-off**

1. I professori e i ricercatori possono sempre assumere la qualifica di semplici soci dello Spin-off.

È dovuta, in tal caso, la sola comunicazione prevista nell'Allegato 1.

2. I professori e i ricercatori soci dello Spin-off possono partecipare agli organi di governo della società e assumere ruoli operativi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dietro parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di afferenza di ciascun docente e del Senato Accademico, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. I professori e i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Ateneo, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di Spin-off dell'Università. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off, del quale non sia socio o proponente.

4. Lo svolgimento dell'attività a favore delle società aventi caratteristiche di Spin-off non deve porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società, o optare per il

regime a tempo definito.

5. I professori e i ricercatori sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi successivamente alla costituzione dello Spin-off, nello svolgimento di attività a favore dello Spin-off stesso.

6. Nel caso di Spin-off partecipati, professori e i ricercatori non soci dello Spin-off possono essere designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo come rappresentanti dell'Università per la partecipazione agli organi di governo dello Spin-off, ma non possono assumere ruoli operativi. La partecipazione in rappresentanza dell'Università costituisce attività istituzionale di gestione.

7. I professori e i ricercatori a tempo pieno che partecipino a qualunque titolo agli Spin-off devono comunicare all'Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

8. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non potrà in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.

#### **Articolo 9 - Disciplina della partecipazione di altri soggetti al capitale e/o alle attività operative e**

##### **gestionali dello Spin-off**

1. Il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, i titolari di assegni di ricerca, i dottorandi di ricerca possono assumere la qualifica di semplice socio dello Spin-off. È dovuta, in tal caso, la sola comunicazione prevista nell'Allegato 1.

2. I titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere attività operative e gestionali dello Spin-off, compatibilmente con le attività loro assegnate e purché non si configuri un rapporto di lavoro subordinato, previa autorizzazioni indicate all'articolo 7, comma 6, del presente Regolamento.

3. Il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo può svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, purché meramente occasionale e al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione del Direttore Generale, sentita la struttura di appartenenza.

4. Ruoli operativi e gestionali non occasionali possono essere assunti da personale tecnico-amministrativo con rapporto d'impiego a tempo parziale non superiore al 50%, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Nel caso di Spin-off partecipati, i dipendenti tecnico-amministrativi non soci dello Spin-off possono essere designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo come rappresentanti dell'Università per la partecipazione agli organi di governo dello Spin-off partecipato, ma non possono assumere ruoli operativi. La partecipazione in rappresentanza dell'Università

costituisce attività istituzionale di gestione.

6. I soggetti di cui al presente articolo che partecipino a qualunque titolo agli Spin-off devono comunicare all'Ateneo, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

7. I soggetti di cui al presente articolo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitti di interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi successivamente alla costituzione dello Spin-off, nello svolgimento di attività a favore dello Spin-off stesso.

8. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non potrà in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe.

#### **Articolo 10 - Partecipazione dell'Università al capitale sociale di Spin-off e Start-up**

1. L'Università valuta discrezionalmente l'opportunità di partecipare al capitale sociale delle società Spin-off e Start-up. La partecipazione dell'Università a Spin-off e Start-up è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

2. È facoltà dell'Università recedere dalla società al termine del primo triennio o in qualunque momento successivo lo ritenga opportuno.

3. Le società partecipate sono tenute a trasmettere all'Ateneo tutti i dati richiesti dalla Legge o inerenti le comunicazioni obbligatorie al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca o altri Enti o Istituti pubblici.

4. Gli amministratori societari delle società in controllo pubblico e/o a partecipazione pubblica non di controllo, di cui l'Ateneo detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, comunicano all'Ateneo i dati concernenti il proprio incarico e il relativo trattamento economico complessivo, pena le sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Ai sensi della normativa vigente, nel caso di omessa o incompleta pubblicazione da parte dell'Ateneo dei dati relativi alle società in controllo pubblico e/o a partecipazione pubblica non di controllo, dipendente dalla mancata comunicazione degli stessi dati da parte delle società o nel caso della mancata pubblicazione da parte delle società dei dati previsti dalle norme, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsiasi titolo da parte dell'Ateneo.

#### **Articolo 11 - Obblighi di Spin-off e Start-up**

1. I rapporti tra Ateneo e Spin-off o Start-up sono stabiliti su base convenzionale. Una volta ottenuto lo status di Spin-off o Start-up, la Società è tenuta a sottoscrivere una convenzione quadro redatta secondo gli schemi tipo Allegati 3, 4 e 5 al presente Regolamento.

2. Lo scopo, le attività e la gestione operativa delle società partecipate o non partecipate,

devono perseguire obiettivi di mercato, nel rispetto dei principi etici e comportamentali di cui ai vigenti Regolamenti di Ateneo.

3. Spin-off e Start-up adottano i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i. e/o le misure organizzative necessarie ai fini della prevenzione della corruzione e dell'attuazione degli obblighi di trasparenza rispettivamente previste per ciascuno di essi dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. Spin-off e Start-up trasmettono annualmente al Rettore tutte le informazioni e i dati previsti dalla normativa vigente, nonché una relazione attestante l'andamento delle attività svolte, redatta secondo un modello definito dalla Commissione Spin-off e Start-up.

5. Spin-off e Start-up sono tenuti a rispettare tutti gli impegni assunti nelle convenzioni quadro, compresi i corrispettivi ove previsti, e a fornire la massima collaborazione circa le richieste di dati e informazioni da parte dell'Ateneo.

#### **Articolo 12 - Monitoraggio annuale di Spin-off e Start-up**

1. Acquisita la documentazione di cui all'articolo 11, comma 4, il Rettore: nel caso degli Spin-off, la trasmette al Dipartimento di appartenenza di ciascuno dei soci unitamente alla richiesta di esprimere un parere in merito al permanere dell'insussistenza del conflitto di interessi e di fornire le informazioni ritenute rilevanti ai fini della valutazione annuale da parte della Commissione Spin-off e Start-up; nel caso delle Start-up, la trasmette alla Commissione Spin-off e Start-up per la valutazione.

2. Il Rettore presenta il risultato di tale valutazione al Consiglio di Amministrazione e ne propone l'approvazione.

#### **Articolo 13 - Rinnovo dello status di Spin-off e Start-up**

1. Il mantenimento dello status di Spin-off o di Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è subordinato alla persistenza dei criteri di accreditamento.

2. La Commissione Spin-off e Start-up, rilevata l'inosservanza degli adempimenti di cui all'articolo 11 ovvero il venir meno di uno dei criteri di accreditamento della Società, trasmette la relativa istruttoria al Consiglio di Amministrazione affinché si esprima riguardo alla proposta di revoca dello status di Spin-off o Start-up e conseguente revoca della concessione del logo e della dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" o "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo", nonché ad assumere ogni altra iniziativa a tutela degli interessi dell'Ateneo.

#### **Articolo 14 - Utilizzo del logo e della dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo**

**Bo" e "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo"**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'accreditare uno Spin-off o Start-up, può concedere l'uso del logo e della dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" ovvero del logo e dicitura "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" in conformità ad un contratto

di licenza non esclusiva a titolo gratuito e di durata triennale con decorrenza ~~dalla data di sottoscrizione~~

/ dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera f).

2. Decorso il primo triennio di licenza il logo e la dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" ovvero il logo e la dicitura "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" potranno essere utilizzati solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne disciplini l'utilizzo e gli oneri a carico della società, da corrispondere all'Università secondo un contributo annuo calcolato sulla base di aliquote regressive, da applicarsi al fatturato indicato dalla società nel bilancio di esercizio chiuso nell'anno precedente a quello della riscossione come da sotto riportata.

Fascia	Fatturato	% per il calcolo del canone annuo
A	fino a 1 milione di euro	0,25%
B	da 1 a 5 milioni di euro	2.500,00 euro + 0,2% sulla quota eccedente 1 milione di euro
C	oltre i 5 milioni di euro	10.500,00 euro + 0,15% sulla quota eccedente 5 milioni di euro

3. Il contributo annuo si ritiene assolto nel caso in cui la somma dovuta sia già ricompresa, nell'anno di riscossione, come contributo alla ricerca versato dallo Spin-off o dalla Start-up al Dipartimento di afferenza dei proponenti, come finanziamento o co-finanziamento di assegno di ricerca, borsa di studio o dottorato di ricerca.

#### **Articolo 15 - Incubazione degli Spin-off**

1. Per agevolare la fase di avviamento dello Spin-off, l'Università prevede la possibilità, per gli Spin-off che ne facciano richiesta in fase di accreditamento, di usufruire di servizi di incubazione regolati dalla sottoscrizione della Convenzione di cui Allegato 3 al presente Regolamento e da conseguenti appositi contratti.

2. I soci proponenti dovranno garantire la loro partecipazione allo Spin-off almeno per l'intero periodo di incubazione.

3. Il periodo di incubazione ha durata di 3 anni, ed è prorogabile per ulteriori 2 anni, su domanda dello Spin-off, dietro parere favorevole del Dipartimento di afferenza dei

proponenti, della Commissione Spin-off e Start-up e con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16 - Proprietà intellettuale**

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all'Università potranno essere messi a disposizione dello Spin-off e della Start-up sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l'attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.

2. Della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta da Spin-off e Start-up, conseguiti in data successiva alla costituzione della Società, è titolare la Società stessa. Per un periodo di 5 anni dalla costituzione della Società, l'Università - per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica - potrà richiedere alla Società, che sarà tenuta a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita a fini di didattica, ricerca e sperimentazione, senza diritto di sub licenza.

#### **Articolo 17 - Clausole di garanzia nel caso di società partecipate**

1. In caso di operazioni sul capitale, in particolare quelle a seguito di perdite, l'Università si riserva il diritto di non aderire e di recedere dallo Spin-off o dalla Start-up.

2. In caso di trasferimento a qualunque titolo di quote o azioni, spetterà ai soci della società, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in relazione alla partecipazione detenuta.

3. Del Consiglio di Amministrazione della società partecipata farà parte un rappresentante dell'Università, appartenente a struttura diversa rispetto a quelle direttamente coinvolte nella società.

4. In caso di società partecipata non sarà prevista la figura dell'Amministratore unico.

#### **Articolo 18 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

#### **Articolo 19 - Pubblicità**

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

#### **Articolo 20 - Norme transitorie**

1. Gli Spin-off che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si avvalgono di servizi di incubazione da più di un quinquennio, potranno continuare ad usufruirne per un ulteriore anno a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento o fino alla naturale scadenza di eventuali atti sottoscritti tra lo Spin-off e l'Ateneo.

2. Gli Spin-off già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno tenuti adottare il nuovo logo Spin-off entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Gli Spin-off già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento saranno soggetti fin dalla prima tornata utile alla procedura di monitoraggio prevista all'art. 12 del presente Regolamento.

#### **Articolo 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.

**CONVENZIONE CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTILIZZO NON ESCLUSIVO DEL MARCHIO "SPIN-OFF DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO"**

TRA

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con sede in Via Saffi 2 – 61029 Urbino - codice fiscale n. 82002850418, partita iva n. 00448830414, nella persona del suo Rettore e legale rappresentante prof. Giorgio Calcagnini, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. ~~214/2021~~ ~~assunta in data 24 settembre 2021~~ (d'ora in avanti indicata anche come "Concedente");

E

Lo Spin-off \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_), nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (d'ora in avanti indicata come "Licenziataria");

(d'ora in avanti congiuntamente indicate come "le Parti")

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha emanato con D.R. n. 152/2019 del 29 aprile 2019 e modificato con D.R. n. 132/2020 del 9 marzo 2020 il "Regolamento Spin-off e Start-up", volto a favorire la costituzione di organismi di diritto privato, sotto forma di società di capitali, denominati spin-off, finalizzati all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca;
- in conformità al suddetto "Regolamento Spin-off e Start-up" il Prof./dott. \_\_\_\_\_ ha presentato, in data \_\_\_\_\_, proposta di attivazione di società denominata \_\_\_\_\_;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, con con delibera ~~n. 214/2021 del 24 settembre 2021~~, ha approvato il progetto di costituzione dello Spin-off ...., deliberando, tra l'altro, a favore della costituenda società Spin-off, la concessione all'utilizzo del logo;
- l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è titolare esclusiva:
  - a) del marchio d'impresa verbale consistente nelle parole "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo";
  - b) del relativo marchio d'impresa figurativo ~~come da Allegato 1~~, depositato in data 11/09/2019 presso Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per contraddistinguere prodotti e servizi della

classe 42 della classificazione internazionale dei marchi di fabbrica, commercio e servizio (d'ora in avanti indicati congiuntamente come "Marchio").

Tutto ciò premesso come parte integrante del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. La Concedente concede alla Licenziataria, che accetta, licenza non esclusiva per l'uso, in Italia e all'estero, del marchio sopra individuato ~~secondo le specifiche riportate nell'Allegato 1~~, alle condizioni di cui all'articolo seguente.

#### **Art. 2 – DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI**

1. La Licenziataria riconosce che il Marchio è di proprietà piena, sola ed esclusiva della Concedente.
2. La Concedente conserva il diritto di utilizzare il Marchio per qualunque uso e finalità.
3. La Concedente conserva la facoltà di concedere liberamente l'utilizzo anche ad altri soggetti ed in particolare ad altre società Spin-off.
4. La Concedente si impegna a fornire alla Licenziataria tutta la documentazione in suo possesso necessaria all'uso e alla riproduzione grafica del Marchio.
5. La licenza non comprende l'uso di eventuali nuovi segni distintivi adottati e/o registrati dalla Concedente in derivazione dal Marchio oggetto dell'attribuzione.
6. La Licenziataria non è autorizzata a sub-concedere a terzi l'uso del Marchio stesso.
7. La Licenziataria si obbliga a fare uso del Marchio esclusivamente come complemento della propria denominazione, al fine di rappresentare il rapporto di "derivazione universitaria" della società. L'utilizzo del Marchio, quindi, è consentito nei limiti e modalità in cui esso serva per l'identificazione dell'origine e della natura dell'impresa. ~~La Licenziataria si impegna altresì a seguire le regole generali di utilizzo definite nell'Allegato 1 alla presente convenzione.~~
8. La Licenziataria si impegna a garantire ed a tenere indenne la Concedente da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo improprio del Marchio da parte della Licenziataria stessa
9. L'utilizzo del Marchio da parte della Licenziataria non dovrà recare pregiudizio e/o turbativa all'immagine della Concedente. A tal fine la Licenziataria dovrà consentire alla Concedente, in

ogni momento durante la validità del contratto, di esercitare un controllo quali-quantitativo sull'utilizzo del Marchio da parte della Licenziataria.

10. La Licenziataria non ha facoltà di depositare domande di registrazioni né utilizzare eventuali segni costituenti derivazioni del Marchio, in qualsiasi classe né in qualsiasi territorio del mondo anche se non coperta da registrazione della Concedente.

11. La Licenziataria, per quanto possa occorrere, s'impegna a tenere manlevata e indenne la Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante da danni cagionati a terzi dall'immissione in commercio di prodotti, o dallo svolgimento di servizi, difettosi, contraddistinti con il marchio "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" / "Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo".

### **Art. 3 – DURATA**

1. Il contratto avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula ~~del presente atto~~ della convenzione di cui all'Allegato 3 o 4 del Regolamento Spin Off e Start Up.

2. Decorso il primo triennio di licenza, il logo e la dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" potranno essere utilizzati solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne disciplini l'utilizzo e gli eventuali oneri a carico della Licenziataria.

### **Art. 4 – AZIONI A DIFESA DEL MARCHIO**

1. In caso di contraffazione e/o utilizzo illecito del marchio da parte di soggetti terzi nei territori della licenza non esclusiva, la Licenziataria, usando la normale diligenza, informerà tempestivamente la Concedente. Licenziataria e Concedente concorderanno, secondo buona fede e correttezza, le azioni stragiudiziali e giudiziarie da intraprendere, compresa la ripartizione delle spese.

2. In caso di contestazioni stragiudiziali e giudiziarie da parte di soggetti terzi in ordine alla validità del marchio nei territori e nei settori merceologici della licenza non esclusiva, le Parti concordano che ciascuna di esse avrà la facoltà e si farà carico di esperire a proprie spese e azioni e difese stragiudiziali e giudiziarie che riterrà opportune, senza che la Licenziataria possa pretendere alcun risarcimento danni o rimborso dalla Concedente in caso della cessazione della validità del marchio e/o di condanna per violazione di diritti di terzi.

### **Art. 5 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il presente contratto prevede che il Licenziatario cessi con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del marchio nelle seguenti ipotesi:

- utilizzo indebito del marchio in tutte le ipotesi di cui all'art.2;
- scadenza del termine di cui all'art.3.

2. Tutte le obbligazioni assunte dalle parti con il presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, tale che, per patto espresso, l'inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

3. In caso di cessazione e comunque alla scadenza del contratto la Licenziataria dovrà immediatamente interrompere l'utilizzo del Marchio.

4. In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse, in presenza di gravi e documentati motivi, può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni mediante PEC o raccomandata AR, fatte salve le prestazioni già eseguite.

#### **Art. 6 – FORO COMPETENTE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Concedente e la Licenziataria in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo, le Parti concordano che le controversie saranno sottoposte alla competenza del Tribunale di Urbino.

#### **Art. 7 – RINVIO**

1. Per quanto sopra non espressamente previsto verrà fatto riferimento alla legislazione nazionale e comunitaria vigente e ai Regolamenti di Ateneo in materia.

#### **Art. 8 –IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO**

1. La presente convenzione, redatta in bollo in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è equamente divisa tra le parti, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Urbino, .....

Per la Concedente

Per la Licenziataria

Il Rettore

Il Legale Rappresentante

**Allegato 3 - Schema tipo di  
CONVENZIONE QUADRO  
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
E LO SPIN-OFF .....  
con incubazione**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con sede in via Saffi n. 2 - 61029 Urbino, codice fiscale n. 82002850418, partita iva n. 00448830414 (di seguito denominata *Università*) nella persona del suo Rettore e legale rappresentante ....

e

lo Spin-off ..... con sede in via ..... n. ... - cap ..... Comune di ....., partita iva n. .... (di seguito denominato *Spin-off*) nella persona del suo legale rappresentante .....

Visto il Regolamento Spin-off e Start-up dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. ..../2019 del ....., che definisce i modi e gli ambiti in cui l'Ateneo, nel perseguire la terza missione istituzionale, autorizzi e offra sostegno a iniziative imprenditoriali finalizzate alla valorizzazione delle conoscenze e dei risultati della ricerca accademica;

Visto in particolare l'art. 11 del citato Regolamento, che prevede che i rapporti tra l'Università e le società Spin-off siano stabiliti su base convenzionale;

Visto il parere positivo alla costituzione dello Spin-off, espresso dal Senato Accademico con delibera n. .... del ....., ai sensi dell'art. 5 comma 4 del citato Regolamento;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. .... del ..... con cui è stato approvato il progetto di costituzione dello Spin-off;

Visto l'atto costitutivo dello Spin-off ..... sottoscritto in data ..... davanti al Notaio .....

tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale della presente convenzione

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto**

1. Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e lo Spin-off ..... per il primo triennio di attività della Società.
2. In particolare sono qui definite le modalità e il corrispettivo per l'utilizzo, da parte dello Spin-off, di spazi, attrezzature, arredi, servizi e beni materiali e immateriali dell'Università.
3. Inoltre, la presente Convenzione disciplina i termini di tutela della proprietà intellettuale dell'Università e dello Spin-off e l'accettazione dei termini regolamentari da parte dello Spin-off.

#### **Art. 2 – Uso di spazi, attrezzature e arredi**

1. L'Università, per le finalità oggetto della presente convenzione, concede allo Spin-off l'uso non esclusivo degli spazi e di attrezzature e arredi individuati di seguito, secondo i tempi, le modalità e i criteri ivi specificati, compatibilmente con le esigenze di utilizzo delle attrezzature stesse da parte delle strutture dell'Ateneo, il quale ne mantiene la priorità d'uso, e alle condizioni di cui al successivo art. 9.
2. Tali spazi potranno fungere da sede operativa dello Spin-off e lo stesso potrà utilizzarli per lo svolgimento delle proprie attività, con personale proprio e/o con personale universitario, purché autorizzato ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente ed in particolare dal Regolamento Spin-off e Start-up dell'Ateneo. E' fatto divieto allo Spin-off di utilizzare gli spazi dell'Università quale sede legale.
3. L'Università si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messe a disposizione della Società; al pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento); agli adempimenti relativi ad interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi impianti.
4. Lo Spin-off si impegna a utilizzare e conservare con diligenza i beni immobili e mobili, gli arredi e le pertinenze concessi in uso alla stessa dalla presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie, ed a restituire gli stessi alla scadenza della convenzione, in stato di buona conservazione, in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura ed a provvedere a rimborsare le spese per riparazioni conseguenti a danni arrecati con l'utilizzazione non corretta dei beni.
5. L'Università si riserva di modificare in modo insindacabile tempi, modalità o criteri di utilizzo delle attrezzature da parte dello Spin-off, provvedendo a darne comunicazione al medesimo con un preavviso di almeno 90 giorni.
6. L'Università si riserva di revocare, al bisogno, la concessione dei predetti spazi, provvedendo a darne comunicazione allo Spin-off con un preavviso di almeno 90 giorni.

#### **Art. 3 – Elenco degli spazi attribuiti in concessione**

1. Spazi dell'Università concessi in uso **esclusivo** / non esclusivo allo Spin-off per un triennio a partire dalla data di stipula della convenzione:

.....

.....  
.....

2. Gli spazi sopraindicati sono concessi in uso allo Spin-off negli orari e nei periodi di apertura delle strutture, comprese eventuali modifiche apportate con disposizione dirigenziale e pubblicate all'Albo di Ateneo, senza necessità di formale comunicazione da parte dell'Università allo Spin-off.
3. In caso di uso non esclusivo, gli spazi saranno in uso allo Spin off secondo i seguenti orari:  
lunedì  
martedì  
mercoledì  
giovedì  
venerdì  
sabato

**Art. 4 - Arredi e attrezzature concessi in comodato d'uso**

N. Inventario	Descrizione arredi/attrezzature	Collocazione

L'utilizzo delle suddette attrezzature è concesso a titolo gratuito.

**Art.5 – Modalità di concessione degli spazi, attrezzature e arredi**

1. Per quanto riguarda l'assegnazione di spazi, attrezzature e arredi di cui all'art. 2 si procederà con le seguenti modalità:

- beni immobili: stipula di contratti di concessione previa autorizzazione da parte dei proprietari dell'immobile nei casi di locali detenuti dall'Ateneo in locazione e/o comodato;

- beni mobili: stipula di contratti di comodato.

1. Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse (energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, accesso da internet, pulizia, raccolta rifiuti ecc) lo Spin-off si impegna a corrispondere all'Università un rimborso forfettario da stabilire in accordo tra le parti con cadenza semestrale, con emissione di fattura da parte dell'Ateneo. L'importo del rimborso sarà indicato nell'atto di concessione.
2. Per quanto riguarda l'utilizzo di aule o di altri locali di proprietà dell'Ateneo, si rinvia al regolamento per l'uso degli spazi dell'Ateneo.
3. Per quanto riguarda l'utilizzo della dicitura "Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo" e del logo dell'Università sono a titolo gratuito per il primo triennio. Decorso tale periodo, potranno essere utilizzati solo previa sottoscrizione di un nuovo contratto di licenza che ne disciplini l'utilizzo e gli oneri a carico della società; questi ultimi saranno calcolati come stabilito dall'art. 14 del Regolamento Spin Off e Start Up.

#### **Art. 6 - Accesso agli spazi da parte di personale dello Spin-off**

1. L'Università consente al personale e ai collaboratori dello Spin-off esterni all'Università, indicati nominativamente di seguito l'accesso agli spazi e l'utilizzo delle attrezzature secondo quanto previsto nella presente convenzione e nei suoi allegati e nel rispetto degli orari e dei periodi di apertura consentiti.
2. Elenco del personale ammesso ad accedere agli spazi concessi in uso dall'Università

Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	c.f.

3. L'elenco del personale potrà essere modificato su richiesta scritta dello Spin-off e conseguente autorizzazione da parte del Rettore, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
4. Lo Spin-off garantisce che i propri dipendenti e collaboratori impegnati presso le strutture dell'Ateneo siano coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, inclusi fatti dolosi e colposi, e contro gli infortuni con oneri a proprio carico. L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale dello Spin-off nel corso dell'esecuzione di attività svolte nelle sedi universitarie. Lo Spin-off esonera comunque e tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.
5. Lo Spin-off accetta che per i propri dipendenti e collaboratori impegnati presso le strutture dell'Ateneo debbano sottostare alle medesime regole vigenti per il personale universitario, con specifico riferimento alle norme di sicurezza e all'osservanza del Codice Etico di Ateneo.

#### **Art. 7 – Misure di sicurezza in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori**

1. L'Università e Spin off promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i Datori di Lavoro ( Rettore e rappresentante legale dello Spin off) a cui afferisce il personale presente nei locali di cui all'art. 2, effettuano la valutazione dei rischi e gli altri adempimenti previsti a loro carico dalla vigente normativa, ed in Particolare dal D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
2. Tali valutazioni saranno analizzate da entrambe le Parti per le opportune azioni comuni e di coordinamento, da concordare in sede locale, in applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. I lavoratori presenti nei locali suddetti o equiparati, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, ecc. devono attenersi alle norme e regolamenti ivi vigenti.
4. Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare e per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, da parte dei rispettivi Datori di lavoro.
5. La formazione generale e specifica prevista dal D.lgs. 81/08 potrà essere svolta usufruendo della piattaforma e-learning dell'Università. La formazione peculiare dell'attività Spin off dovrà essere invece assicurata dal Datore di lavoro di Spin off.
6. La sorveglianza sanitaria del personale universitario o equiparato è assicurata dal medico competente dell'Università.
7. La sorveglianza sanitaria del personale di spin off è affidata al medico competente della società Spin off.

#### **Art. 8 – Utilizzo del logo e della dicitura “Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”**

1. L'eventuale utilizzo di logo e dicitura “Spin-off dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” sarà regolato da un contratto di licenza non esclusiva, così come previsto dall'art. 14 del regolamento Spin-off e Start-up.

#### **Art. 9 – Rapporti commerciali**

1. Gli eventuali rapporti commerciali tra l'Università e lo Spin-off saranno regolati tramite singoli contratti.

#### **Art. 10 - Proprietà intellettuale**

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale appartenenti all'Università potranno essere messi a disposizione dello Spin-off sulla base di appositi contratti di cessione o di licenza nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e della disciplina generale ad essi applicabile, compatibilmente con l'attività di valorizzazione perseguita e gli impegni contrattuali assunti.
2. Della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off è titolare lo Spin-off stesso.

3. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione dello Spin-off l'Università, per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica, potrà richiedere allo Spin-off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sub licenza.

#### **Art. 11 – Durata**

1. La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Al termine del periodo di cui al precedente comma, l'accordo può essere rinnovato per un ulteriore biennio previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo può essere reiterato più volte.
3. Alla scadenza, lo Spin-off è tenuto a rimettere spazi e attrezzature concessi in uso nella piena disponibilità dell'Università, nello stato in cui sono stati ricevuti salvo il normale deperimento d'uso, totalmente liberi da pesi o vincoli di sorta.

#### **Art. 12 - Impegni dello Spin-off**

1. Lo Spin-off si impegna inoltre a:
  - a) non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale dell'Università;
  - b) provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione dei beni dell'Università eventualmente danneggiati, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività istituzionali nelle quali tali beni siano utilizzati;
  - c) versare all'Università i corrispettivi dovuti entro le scadenze previste;
  - d) osservare e far osservare, usando la migliore diligenza, a tutto il proprio personale, inclusi i collaboratori esterni, l'obbligo di riservatezza e segretezza in relazione alle attività svolte dall'Università nei locali e con le attrezzature utilizzati anche dallo Spin-off;
  - e) non richiedere prestazioni o impartire istruzioni al personale dell'Università diverso da quello autorizzato alla partecipazione delle attività dello Spin-off stesso;
  - f) adoperarsi affinché le professionalità necessarie alla propria attività siano reperite prioritariamente tra i laureati, i dottorandi e i dottori di ricerca dell'Università, con lo scopo di svolgere una funzione di ponte tra il percorso universitario e il mondo del lavoro.
2. Lo Spin-off accetta inoltre esplicitamente e sottoscrive tutto quanto previsto dal Regolamento imprenditorialità vigente al momento della stipula della presente convenzione.

#### **Art. 13 – Trattamento dati personali**

1. Ciascuna parte si impegna al trattamento dei dati personali in piena osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i. ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

3. L'informativa è visionabile nell'apposita pagina del portale di Ateneo.

**Art. 14 - Recesso**

1. Le parti hanno il diritto di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento, dandone comunicazione con preavviso di 180 (centottanta) giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 15 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative, statutarie e regolamentari applicabili in materia ed in particolare al Regolamento.

**Art. 16 – Controversie**

1. Qualunque controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti, che non sia composta in via amichevole, sarà risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Urbino.

**Art. 17 - Imposta di registro e di bollo**

1. La presente convenzione, redatta in bollo in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dello Spin-off, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Urbino,

Il Rettore

Il Legale rappresentante della Società

---

---